NOTA DI APPROFONDIMENTO

ARERA – CICLO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI – contributo di funzionamento Autorità

Da allegato A alla determinazione ARERA 173/DAGR/2019:

Le attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), nelle more dell'introduzione della normativa unbundling, sono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF di seguito riportate:

➢ *settore rifiuti*

- *spazzamento e lavaggio delle strade;*
- *raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- *gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- *trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- *trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;*

Come riportato nel Manuale dell'Anagrafica operatori nel settore dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani), sono altresì esonerati dall'obbligo di iscrizione all'"Anagrafica operatori" e conseguentemente dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell'Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- *svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo n. 152/06;*
- *svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.*

Due punti critici fondamentali devono essere chiariti per procedere alla corretta applicazione dei provvedimenti dell'Autorità:

1- campo di applicazione
2- ricavi sui quali applicare il contributo

1- campo di applicazione

I primi chiarimenti hanno permesso di stabilire che gli operatori che hanno un rapporto economico diretto con i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono sicuramente all'interno del campo di applicazione dei provvedimenti citati.

Tale prima individuazione dei soggetti destinatari dei provvedimenti di ARERA e tenuti alla contribuzione è stata fornita senza entrare nel merito della tipologia di rapporto contrattuale con cui detti operatori siano legati ai soggetti istituzionali.

In particolare, non è stata ancora affrontata la questione inerente l'obbligo di contribuzione non soltanto in capo ai soggetti concessionari ma anche agli appaltatori.

Ciò in ragione del fatto che sul punto è tutt'ora pendente presso il TAR Lombardia un ricorso in ragione dei principi istitutivi dell'Autorità e dell'art. 165 Codice Appalti, con cui è stata impugnata da alcuni operatori del

settore la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/, sul presupposto dell'illegittima estensione degli effetti della stessa agli appaltatori

Flussi che vedano coinvolti operatori successivi a quelli sicuramente ricompresi dovranno essere valutati con attenzione nello specifico per determinare quali di questi operatori rientrano nel campo di applicazione.

2- ricavi sui quali applicare il contributo

Da allegato A alla determinazione ARERA 173/DAGR/2019:

Per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti rientrano tra i ricavi assoggettati quelli relativi alle attività di cui all'articolo 1 della deliberazione 443/2019/R/rif con riferimento ai rifiuti anche differenziati urbani e assimilati (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso);

***NON RIENTRANO tra i ricavi assoggettati**: i ricavi derivanti da attività esterne al ciclo integrato dei RU come definite dall'art. 1 del MTR quali ad esempio la derattizzazione, la disinfestazione zanzare, lo spazzamento neve, la gestione verde pubblico, la cancellazione scritte vandaliche.*

Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati per tutti i settori:

- *L'imposta sul valore aggiunto. I ricavi da vendita di prodotti finiti e assistenza post vendita.*
- *Le poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio.*
- *I proventi finanziari e i dividendi.*

Rientrano, invece, nella base imponibile le sopravvenienze attive attinenti le attività di cui al precedente paragrafo 4 e non già assoggettate al contributo (sopravvenienze attive ordinarie).

Ogni ricavo dalla vendita di rifiuti urbani va assoggettato.

Esempio: considerando un impianto che riceve rifiuti urbani, li lavora insieme ad altre materie prime che non sono rifiuti e poi vende un prodotto finito, i ricavi da assoggettare a contributo ARERA sono solo quelli che riceve dall'amministrazione comunale per recuperare i rifiuti urbani. I ricavi dalla vendita del prodotto finito sono esclusi in forza di quanto previsto dalla determinazione.

Punti critici

Restano da definire le problematiche legate al fatto che eventuali operatori successivi al primo, non necessariamente lavorano esclusivamente rifiuti urbani/assimilati e che in tali attività potrebbe essere difficoltoso distinguere i flussi di materiale in ingresso derivante da urbani da quello derivante da speciali. Pertanto, anche determinare i ricavi sui quali applicare il contributo potrebbe essere problematico.